



Comune di Palau

Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna

ORDINANZA N. 28 del 24/07/2026

OGGETTO: ISTITUZIONE DI STALLO DI SOSTA TECNICA RISERVATO ALLE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO BAGAGLI A SERVIZIO DELLA STRUTTURA RICETTIVA "HOTEL LA VECCHIA FONTE", SITA IN VIA FONTEVECCHIA N. 50, AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 1-BIS, DEL CODICE DELLA STRADA

Il Responsabile del Settore Vigilanza

Dato atto che con autorizzazione n. 10 del 23/07/2026, prot. n. 19563, il Settore Finanziario del Comune di Palau ha autorizzato la società Luxury Hospitality S.r.l., in qualità di titolare della struttura ricettiva denominata "Hotel La Vecchia Fonte", all'occupazione permanente di suolo pubblico in via Fontevecchia n. 50 mediante l'istituzione di uno stallo di sosta tecnica destinato al carico e scarico bagagli, per una superficie complessiva di mq 12;

Visto il parere endoprocedimentale favorevole espresso dal Corpo di Polizia Locale con nota prot. n. 11824 del 27/06/2026, contenente le valutazioni tecnico-viabilistiche e le prescrizioni da osservare ai fini della sicurezza della circolazione stradale;

Visti:

- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
- in particolare, gli artt. 5, 6, 7, 20 comma 1-bis, e 37;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada;
- l'art. 31 del Regolamento comunale "Nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 17/12/2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 24/06/2026, avente ad oggetto "Occupazione suolo pubblico rivolta esclusivamente alle strutture ricettive alberghiere - Integrazione canone patrimoniale".

Considerato che, per dare attuazione all'autorizzazione rilasciata dal Settore Finanziario e disciplinare la circolazione nel tratto interessato, risulta necessario istituire uno stallo di sosta tecnica destinato esclusivamente alle operazioni di carico e scarico dei bagagli a servizio della struttura ricettiva "Hotel La Vecchia Fonte";

Considerato che tale disciplina consente di regolamentare le soste tecniche in prossimità dell'accesso alla struttura ricettiva, migliorando le condizioni di sicurezza della circolazione e garantendo il regolare svolgimento delle operazioni di carico e scarico dei bagagli, senza attribuire un diritto di sosta continuativa o esclusiva;



Ritenuto pertanto necessario adottare i provvedimenti di competenza in materia di regolamentazione della circolazione;

Visti:

- l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- gli artt. 107 e 109, comma 2, del citato D. Lgs. n. 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
- il vigente Decreto del Sindaco con il quale sono stati attribuiti i compiti, le funzioni e le responsabilità di questo Settore ed individuato il funzionario responsabile ex art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Ritenuto opportuno procedere in merito;

ORDINA

per le motivazioni sopra indicate

DI ISTITUIRE, in via Fontevecchia n. 50, uno stallo di sosta tecnica delle dimensioni di m 6,00 x 2,00, riservato esclusivamente alle operazioni di carico e scarico dei bagagli degli ospiti della struttura ricettiva "Hotel La Vecchia Fonte", ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, del Codice della Strada.

DI STABILIRE le seguenti prescrizioni, come evidenziate nel parere tecnico di questo settore:

1. sullo stallo di sosta autorizzato è consentita esclusivamente la sosta temporanea dei veicoli finalizzata alle operazioni di carico e scarico dei bagagli in favore della suddetta struttura alberghiera;
2. è vietata la sosta protratta oltre il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle operazioni di cui al punto precedente;
3. ultimate le operazioni di carico e scarico, il veicolo dovrà essere immediatamente rimosso dallo stallo;
4. è vietato utilizzare lo stallo per finalità diverse da quelle indicate al punto 1;
5. nelle giornate di svolgimento del mercato settimanale, l'accesso allo stallo dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Ordinanza n. 17 del 30/05/2026, con ingresso da via Sportiva.

DISPONE

- che il Settore Lavori pubblici provveda alla realizzazione ed installazione della prescritta segnaletica stradale;
- che il Corpo di Polizia Locale e gli altri organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada vigilino sull'osservanza della presente ordinanza;
- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Palau e trasmessa al Settore Finanziario, alla società Luxury Hospitality S.r.l. e agli uffici competenti.

AVVISA

Le violazioni della presente ordinanza saranno perseguite ai sensi del Codice della Strada e delle altre disposizioni vigenti, ove applicabili.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. 285/1992, avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di cui al D.P.R. 495/92 da coloro i quali abbiano interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti. Per quanto attiene l'aspetto amministrativo, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Sardegna nel termine



di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel Termine di 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971 N° 1199).

DICHIARA

questa ordinanza immediatamente esecutiva ed in vigore dalla data della sua sottoscrizione;

Il Responsabile del Settore Vigilanza

WALTER NIEDDU

documento firmato digitalmente